REGOLAMENTO (CEE) N. 1436/90 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3033/80 che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che le importazioni di fruttosio chimicamente puro (levulosio) sono soggette a dazi relativamente bassi rispetto all'incidenza della differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli sul mercato mondiale per le materie prime agricole che esso contiene;

considerando che le importazioni di fruttosio chimicamente puro nella Comunità sono di conseguenza aumentate considerevolmente, passando da 3 900 tonnellate nel 1984 a 8 100 tonnellate nel 1987, quantitativo che rappresenta il 58 % dei consumi comunitari nel 1987;

considerando che il dazio sul fruttosio chimicamente puro non è consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che in tali circostanze è necessario prevedere un elemento mobile nel dazio doganale sul fruttosio chimicamente puro al fine di ristabilire condizioni normali di concorrenza;

considerando che, potendo le importazioni di fruttosio chimicamente puro essere in diretta concorrenza con l'isoglucosio, è opportuno che l'entità dell'elemento mobile sul primo sia allineata a quella del prelievo sul secondo, previsto dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (3);

considerando che la Comunità ha concluso accordi commerciali preferenziali con taluni paesi terzi; che l'elemento mobile non dovrebbe essere applicabile alle importazioni di detto prodotto originario di quei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3033/80 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87 della Commissione (5), deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3033/80 è modificato come segue:

1) È inserito l'articolo seguente:

« *Articolo 7 bis*

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 e in deroga agli articoli 6 e 7, l'elemento mobile applicato alle importazioni di prodotti del codice NC 1702 50 00 è pari al prelievo di cui all'articolo 16, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (**), sulle importazioni di prodotti dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle importazioni di prodotti del codice NC 1702 50 00 originari di paesi terzi con cui la Comunità ha concluso un accordo commerciale preferenziale.

(*) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(**) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. »

2) Nell'allegato è inserito il testo seguente:

« Codice NC	Designazione delle merci
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

(1) Parere reso il 17 maggio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(3) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.
(4) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(5) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29.